

ANTIMAFIA: Licenza di pubblica sicurezza - Attività di sala giochi - Revoca - A seguito di un'informazione antimafia interdittiva - Legittimità - Ragioni.

Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, 7 luglio 2021, n. 634

“[...] a seguito della emanazione di una informativa antimafia, la pubblica amministrazione non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, se è stato già emanato un tale atto abilitativo, deve esservi il suo ritiro”, trattandosi di tipologie di atti “i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia” [...].

In sostanza, in presenza di una interdittiva antimafia la revoca delle autorizzazioni commerciali di cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l'amministrazione un atto dovuto [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 23 aprile 2019 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Mantova ha disposto, con effetto immediato, la revoca della licenza di pubblica sicurezza intestata al legale rappresentante della società ricorrente per l'esercizio dell'attività di sala pubblica da gioco, dichiarando contestualmente l'inefficacia delle due s.c.i.a. presentate dall'interessata nel febbraio del 2018 per il subentro, rispettivamente, nella predetta attività di sala giochi e nella connessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché, infine, diffidando l'amministratore unico della società ricorrente dalla prosecuzione delle predette attività.

2. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione dell'art. 94 comma 2 del d. lgs. 159/2011, in considerazione dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Mantova nei confronti della società ricorrente con provvedimento del 10 aprile 2019, sul presupposto dell'accertata esistenza di rischi di condizionamento dell'attività di impresa da parte della criminalità organizzata.

3. Il ricorso è stato affidato a due motivi, con i quali la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, e in particolare:

3.1) violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90, sul rilievo che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

3.2) incompetenza relativa, in quanto l'amministrazione comunale avrebbe esercitato poteri interdittivi per ragioni di tutela dell'ordine pubblico in assenza di una espressa richiesta in tal senso da parte del Prefetto in calce all'informativa antimafia, e in assenza dei necessari presupposti di

turbamento dell'ordine pubblico idonei a legittimarne l'esercizio; sussisterebbe anche il vizio di illegittimità derivata, dal momento che la stessa informativa antimafia si fonderebbe su presupposti errati e travisati, e comunque non sufficientemente istruiti e immotivati; in ogni caso, il Comune avrebbe omesso di svolgere una autonoma valutazione dei fatti, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato

4. Il Comune di Mantova si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria difensiva, rilevando in particolare il carattere vincolato del provvedimento impugnato alla luce dell'interdittiva antimafia adottata dal prefetto.

5. La domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata respinta, dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale (quest'ultima confermata in appello).

6. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa comunale ha depositato una memoria conclusiva, tra l'altro richiamando la recente sentenza di questo TAR n. 746 del 29 ottobre 2020 con cui è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso l'informativa antimafia del 10 aprile 2019.

7. All'udienza pubblica del 23 giugno 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Il ricorso è infondato.

8.1. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comune di Mantova facendo corretta e doverosa applicazione dell'art. 92 comma 2 del d. lgs. 159/20112, secondo cui “(...) qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti (...)”.

8.2. Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “a seguito della emanazione di una informativa antimafia, la pubblica amministrazione non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, se è stato già emanato un tale atto abilitativo, deve esservi il suo ritiro”, trattandosi di tipologie di atti “i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia” (T.A.R. Brescia. Sez. I, 4 giugno 2021 n. 510; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 10/08/2017, n. 751).

8.3. In sostanza, in presenza di una interdittiva antimafia la revoca delle autorizzazioni commerciali di cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l'amministrazione un atto dovuto.

8.4. Sulla legittimità dell'interdittiva antimafia adottata nei confronti della società ricorrente, questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 746 del 29 ottobre 2020, alle cui ampie argomentazioni si rinvia per brevità espositiva, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

8.5. In tale contesto, le censure dedotte in ricorso sono tutte parimenti infondate, atteso che:

- in presenza di un atto dal contenuto vincolato, non si imponeva la comunicazione di avvio del procedimento, e comunque la sua omissione non è idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento conclusivo, alla luce di quanto previsto dall'art. 21 octies comma 2 L. n. 241/90, essendo evidente che il contenuto di quest'ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- l'amministrazione comunale non ha esercitato poteri di ordine pubblico delegati dal prefetto, ma poteri propri e vincolati, in ossequio alla normativa statale in materia di documentazione antimafia e di effetti conseguenti alle informazioni antimafia interdittive adottate dal prefetto;
- non è riscontrabile alcun vizio di illegittimità derivata, dal momento che con la citata sentenza n. 746/2020 questo TAR ha già accertato la legittimità della presupposta interdittiva antimafia;
- infine, stante il carattere doveroso e vincolato del provvedimento impugnato, nessun margine residuava al Comune per operare valutazioni di carattere discrezionale.

9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Mantova le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario